



**COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
SERVIZIO TRIBUTI E TARiffe**

Gestione Sovracomunale

Via Tartarotti 7 -38068 Rovereto TN
Tel. 0464 087600

INFORMATIVA IM.I.S.

(IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE)

Gentile contribuente,

con riferimento all'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.), istituita con Legge provinciale 30/12/2014 n. 14 e ss.mm., e applicata in tutti i Comuni della Provincia autonoma di Trento, si informa che **per l'anno 2022** sono previste le seguenti scadenze:

■ **16 giugno 2022 (acconto)**

■ **16 dicembre 2022 (saldo)**

In allegato si inviano **le aliquote relative all'anno 2022 (con in evidenza le aliquote modificate rispetto al 2021)**. Per quanto riguarda i criteri applicativi dell'IM.I.S. si rinvia al sito internet della Comunità della Vallagarina – Sezione Tributi e Tariffe dove potrà trovare tutte le informazioni relative.

In allegato a questa informativa troverà inoltre:

- l'elenco degli immobili di proprietà/possesso risultanti dalle nostre banche dati aggiornati alle variazioni tavolari/catastali "in atti" fino ad aprile 2022. La invitiamo a verificare la correttezza dei dati riportati e a segnalare allo scrivente Servizio, **preferibilmente via e-mail all'indirizzo: tributi@pec.comunitadellavallagarina.tn.it** (che riceve anche da posta ordinaria non pec), eventuali errori e/o variazioni intervenute nella proprietà e/o negli utilizzzi. **Si rammenta che la responsabilità del controllo della correttezza dei dati riportati, prima di eseguire il versamento, rimane in capo alla S.V.;**
- **i modelli F24 precompilati** con il calcolo dell'imposta dovuta **per ciascuna rata (acconto e saldo)** da pagare entro **le scadenze sopra riportate**. I modelli di pagamento vanno consegnati, per il pagamento, a qualsiasi banca o ufficio postale. **L'importo dovuto, e indicato nei modelli F24, tiene conto degli eventuali acconti già versati.**

Nell'elenco degli immobili e nel calcolo è stato considerato anche il dovuto per le aree edificabili e fabbricati in categoria F3 e F4 ovvero fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero.

Si precisa che, **dall'anno 2022, sono soggetti ad imposta anche i fabbricati in categoria F2 per i quali si applicano i medesimi presupposti ed elementi constitutivi dell'imposizione "area edificabile assimilata"**, già in vigore per i fabbricati F3 ed F4, ma solo se posti in una previsione urbanistica derivante dal PRG che ne preveda una qualche possibilità edificatoria. **Nel conteggio tali fabbricati non sono stati ancora inseriti. Ai contribuenti interessati sarà inviata apposita nota nella quale verranno chiesti i dati necessari per la valutazione dell'assoggettabilità degli stessi.**

Si comunica che **con deliberazione della Giunta comunale n. 66 dd. 11.05.2022** sono stati aggiornati i valori e i parametri di riferimento relativamente alle aree edificabili, aggiungendo il valore per i fabbricati F2.

Ricordiamo che può verificare la Sua posizione, accedendo all'area riservata dal sito internet della Comunità della Vallagarina – cliccando IN ALTO su VERSIONE PRECEDENTE DEL SITO ([http://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Servizi OnLine/Sportello-online-tributi](http://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Servizi%20OnLine/Sportello-online-tributi)) con le credenziali riportate in calce alla presente.

Per qualsiasi chiarimento gli uffici del Servizio Tributi e Tariffe – **Via Tartarotti 7 a Rovereto** rimangono a disposizione **SOLO SU APPUNTAMENTO** da richiedere anticipatamente al numero di telefono 0464/087600 o con messaggio whatsapp al n. 377/1687653. All'albo comunale e sul sito internet saranno comunicate le date degli **sportelli sul territorio** a cui sarà possibile accedere **SOLO SU APPUNTAMENTO** concordato anticipatamente ai numeri sopra riportati.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

- F.to dott.ssa Cristina Baldo –

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993

Aliquote applicate nel 2022 per il Comune di Ronzo-Chienis

- ABITAZIONE PRINCIPALE, FATTISPECIE ASSIMILATE E LORO PERTINENZE: 0,00 per cento (ad esclusione delle abitazioni in categoria A1, A8 e A9 per cui l'aliquota è dello 0,35 % con detrazione di euro 272,24)
- UNO solo dei fabbricati abitativi e le relative pertinenze concesso, con CONTRATTO REGISTRATO, in COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO che lo utilizzano come abitazione principale: 0,46 per cento
- ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E LE RELATIVE PERTINENZE: 0,895 %
- FABBRICATI AD USO NON ABITATIVO DI CUI ALLE CATEGORIE:
 - D1 (con rendita superiore a 75.000,00 euro), D3, D4, D6, D7 (con rendita superiore a 50.000,00 euro) e D8 (con rendita superiore a 50.000,00 euro) e D9: 0,79 %
 - D1 (con rendita inferiore o uguale a 75.000,00 euro), D7 (con rendita inferiore o uguale a 50.000,00 euro) e D8 (con rendita inferiore o uguale a 50.000,00 euro): 0,55 %
- FABBRICATI AD USO NON ABITATIVO DI CUI ALLE CATEGORIE A10, C1, C3, D2: 0,55 %
- FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA:
 - Con rendita superiore a 25.000,00 euro: 0,1 % con deduzione dalla rendita di euro 1.500,00
 - Con rendita inferiore o uguale a 25.000,00 euro: 0,00 %
- Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle associazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale: 0,00%
- AREE EDIFICABILI E PER TUTTE LE ALTRE CATEGORIE CATASTALI OVVERO TIPOLOGIE DI FABBRICATI: 0,895 %

Modalità di calcolo imposta immobiliare semplice (IM.I.S.):

La **base imponibile** è il valore sul quale si calcola l'IMIS. La stessa va determinata applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile va moltiplicata per l'**aliquota** (vedi sopra) in funzione dell'utilizzo dell'immobile.

L'imposta così determinata va rapportata alla **quota** di possesso per il **periodo** minimo di un mese solare.

Dall'imposta calcolata per l'abitazione principale (solo per le abitazioni di lusso cat. A1, A8 e A9) va sottratta la **detrazione** per abitazione principale, rapportata alla quota di utilizzo come abitazione principale ed al periodo di possesso minimo di un mese.

Casi particolari:

- **FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO:** il vincolo di tutela deve essere riconosciuto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.
- **FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI:** l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico- edilizia (art. 99 della legge provinciale n. 1 del 2008).Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.
- **ESENZIONE PER IMMOBILI POSSESTITI DA COOPERATIVE SOCIALI E DA ONLUS** (queste ultime se hanno stipulato convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comunità o le Aziende Sanitarie) destinati a attività di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D. L.vo. n. 504/1992 ovvero posseduti da Cooperative sociali c.d. "cooperative di inserimento lavorativo". L'esenzione in parola è applicata solo a seguito di presentazione di apposita comunicazione da parte del contribuente entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno d'imposta. La comunicazione ha natura costitutiva del diritto all'esenzione.
- **ENTI STRUMENTALI** non sono più esclusi dall'ambito di applicazione dell'IM.I.S. ma sono rientrati nelle ordinarie previsioni normative di soggezione all'imposta.

Codici da utilizzare:

Nella compilazione del modello vanno indicati Codice Ente M303– Anno di riferimento 2022.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

3990 - abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze	3992 - altri fabbricati
3991 - altri fabbricati abitativi	3993 - aree edificabili
	3996 - sanzioni e interessi da ravvedimento